

CAMERA DEI DEPUTATI

Mercoledì 1° ottobre 2025

XIX LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I) COMUNICATO

SEDE REFERENTE

Mercoledì 1° ottobre 2025. – Presidenza del presidente [Nazario PAGANO](#). – Interviene il Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, [Maria Elisabetta Alberti Casellati](#).

La seduta comincia alle 14.30.

Modifiche agli articoli 114, 131 e 132 della Costituzione, concernenti l'istituzione della regione di Roma capitale della Repubblica.

C. 278 cost. Morassut, C. 514 cost. Barelli, C. 1241 Morassut, e C. 2001 cost. Giachetti.
(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento del disegno di legge costituzionale C. 2564).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 28 gennaio 2025.

[Nazario PAGANO](#), *presidente*, avverte che, come specificato anche nelle convocazioni, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento, i deputati possono partecipare all'odierna seduta in videoconferenza, non essendo previste votazioni. Comunica che in data 5 agosto 2025 è stato assegnato alla I Commissione il disegno di legge C. 2564 cost. Governo recante «Modifica dell'articolo 114 della Costituzione in materia di Roma Capitale». Ne dispone l'abbinamento d'ufficio ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento, in quanto vertente su materia identica a quella delle proposte di legge già all'esame della Commissione. Chiede quindi all'onorevole Barelli se intenda integrare la relazione già svolta illustrando i contenuti del disegno di legge governativo.

[Paolo BARELLI](#) (FI-PPE), *relatore*, sottolinea in primo luogo che il Governo, con il disegno di legge costituzionale appena abbinato, ha inteso affiancare le proposte in esame per dare maggiore vigore all'impegno che la I Commissione ha dimostrato sul tema di Roma capitale sia in questa sia nella scorsa legislatura. Aggiunge che il testo governativo ha tratto spunto sia dalle indicazioni scaturite in sede di audizione e dalle successive interlocuzioni, che hanno messo in luce i margini di miglioramento delle proposte di legge costituzionale già all'esame della Commissione, sia da alcuni interventi di puntualizzazione da parte della Corte costituzionale. Ritiene che l'avvenuto abbinamento del disegno di legge del Governo possa consentire un iter più spedito, ricordando, da un lato, la prescritta doppia lettura da parte di Camera e Senato e, dall'altro, il relativamente poco tempo a disposizione prima della scadenza della legislatura. Rileva quindi come il disegno di legge costituzionale intervenga molto

opportunamente a chiarire che le materie attribuite alla competenza di Roma capitale sono fissate nel testo costituzionale invece di essere demandate ad un livello sottostante. Fa presente inoltre che il testo del Governo affronta in maniera più lineare rispetto alle proposte di legge costituzionale in esame alcuni altri aspetti della questione, a cominciare dalla precisazione che l'esercizio delle nuove funzioni decorre dalle prime elezioni dell'Assemblea di Roma capitale successive alla data di entrata in vigore della legge costituzionale. Ciò premesso, nel sottolineare che vi sarà modo di confrontarsi nel corso delle fasi successive dell'esame, passa ad illustrare i contenuti del provvedimento. Pertanto, ad integrazione della relazione svolta in occasione dell'incardinamento delle proposte di legge costituzionale sull'istituzione della regione di Roma capitale della Repubblica, anche a nome del collega Sbardella, fa presente che il disegno di legge costituzionale C. 2564, appena abbinato, è composto da due articoli, il primo dei quali interviene sull'articolo 114 della Costituzione, riformulandolo al fine di valorizzare il ruolo costituzionale di Roma Capitale attraverso l'attribuzione di competenze legislative e una nuova organizzazione.

In particolare, vengono modificati il primo e il secondo comma introducendo Roma Capitale all'interno dell'elenco, dopo le città metropolitane, degli enti autonomi di cui è costituita la Repubblica, dotati di propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione. Roma Capitale si qualifica, dunque, come un ente proprio dotato di un assetto ordinamentale unico e peculiare.

Il territorio dell'istituendo ente corrisponde a quello attuale di Roma Capitale, ovvero all'ente a ordinamento speciale subentrato al Comune di Roma conseguentemente alla riforma del Titolo V (legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3) e a seguito della legge 5 maggio 2009, n. 42 (legge delega sul federalismo fiscale), e del decreto legislativo attuativo 17 settembre 2010, n. 156. Il nuovo ente previsto dal disegno di legge costituzionale in esame – dotato di poteri legislativi in materie concorrenti e residuali – è dunque ricompreso all'interno del perimetro della città metropolitana di Roma Capitale, istituita dalla legge 7 aprile 2014, n. 56 (cosiddetta legge Delrio), che invece coincide con il territorio dei municipi compresi nella provincia di Roma, inclusi i municipi già afferenti a Roma Capitale.

Evidenzia quindi che il nuovo terzo comma dell'articolo 114 della Costituzione ripropone, nel primo periodo, la vigente formulazione: «Roma è la capitale della Repubblica». Viene invece profondamente modificato e ampliato il secondo periodo del medesimo comma, stabilendo che Roma Capitale esercita la potestà legislativa nelle seguenti materie: trasporto pubblico locale, polizia amministrativa locale, governo del territorio, commercio, valorizzazione dei beni culturali e ambientali, promozione e organizzazione di attività culturali, turismo, artigianato, servizi e politiche sociali, edilizia residenziale pubblica, organizzazione amministrativa di Roma Capitale.

Il successivo articolo 2, al comma 4 chiarisce la natura, la portata e i limiti della nuova potestà legislativa che verrebbe attribuita a Roma Capitale dal disegno di legge costituzionale in esame. In particolare, viene equiparata la potestà legislativa di Roma Capitale a quella di una Regione a statuto ordinario, inserendola nel sistema di ripartizione delle competenze già delineato dall'articolo 117, commi terzo e quarto della Costituzione. Dunque, per le materie a legislazione concorrente di cui al terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione, lo Stato determina con una propria legge i principi fondamentali, mentre le regioni esercitano la potestà legislativa di dettaglio. Nel caso di Roma Capitale, tali materie sarebbero il governo del territorio, la valorizzazione dei beni culturali e ambientali e la promozione e organizzazione di attività culturali. Ricorda inoltre che, ai sensi del comma 4 dell'articolo 117, per tutte le materie non espressamente riservate alla legislazione esclusiva dello Stato o a quella concorrente, la

potestà legislativa spetta interamente alle Regioni e dunque tale previsione si applicherebbe anche alle leggi emanate da Roma Capitale in materia di trasporto pubblico locale, polizia amministrativa locale, commercio, turismo, artigianato, servizi e politiche sociali, edilizia residenziale pubblica e organizzazione amministrativa di Roma Capitale.

Rileva che il disegno di legge costituzionale in esame, con il nuovo quarto comma dell'articolo 114, pone una riserva di legge rinforzata per la disciplina dell'ordinamento di Roma Capitale. Per l'approvazione di tale legge è infatti richiesta la maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera e altresì il parere del Consiglio della Regione Lazio e dell'Assemblea elettiva di Roma Capitale. Tale legge prevede inoltre forme di decentramento amministrativo determinandone i principi e attribuisce a Roma Capitale condizioni peculiari di autonomia amministrativa e finanziaria nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 119 della Costituzione. Come precisato dal quinto comma dell'articolo 114 della Costituzione – come modificato dal disegno di legge in esame –, Roma Capitale attua il decentramento amministrativo sulla base della legge dello Stato.

Fa quindi presente che l'articolo 2 del disegno di legge costituzionale reca le disposizioni transitorie e finali. In particolare, il comma 1 chiarisce che le funzioni legislative conferite a Roma Capitale all'esito della modifica dell'articolo 114 della Costituzione saranno esercitabili a decorrere dalle prime elezioni dell'Assemblea di Roma Capitale successive all'entrata in vigore della legge di revisione costituzionale. Ai sensi del comma 2, si dispone la continuità dell'applicazione delle leggi della Regione Lazio fino all'esercizio della potestà legislativa da parte di Roma Capitale. Il comma 3 prevede una disciplina transitoria che, onde evitare vuoti normativi, dispone che fino all'entrata in vigore della legge rinforzata disciplinante l'ordinamento di Roma Capitale – prevista dall'articolo 114, comma 4, come modificato dal presente disegno di legge costituzionale – continuino a trovare applicazione le disposizioni vigenti sull'ordinamento di Roma Capitale.

Mentre del comma 4 si è già detto, il comma 5 introduce un coordinamento per regolare i rapporti tra la Regione Lazio e Roma Capitale nel caso in cui alla Regione vengano attribuite forme di «autonomia differenziata» ai sensi dell'articolo 116, comma 3 della Costituzione. L'intesa tra Stato e Regione avviene sentita Roma Capitale e deve individuare i modi e le forme di coordinamento ai fini dell'esercizio delle rispettive funzioni.

Infine, ai sensi del comma 6, è previsto che a Roma Capitale si applichino gli articoli 118, 119, 120, 127 e 134 della Costituzione.

[Nazario PAGANO](#), *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

CAMERA DEI DEPUTATI

Mercoledì 8 ottobre 2025

XIX LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I) COMUNICATO

SEDE REFERENTE

Mercoledì 8 ottobre 2025. – Presidenza del presidente [Nazario PAGANO](#). – Interviene il Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, [Maria Elisabetta Alberti Casellati](#).

La seduta comincia alle 14.15.

Modifiche agli articoli 114, 131 e 132 della Costituzione, concernenti l'istituzione della regione di Roma capitale della Repubblica.

C. 278 cost. Morassut, C. 514 cost. Barelli, C. 1241 cost. Morassut, C. 2001 cost. Giachetti e C. 2564 cost. Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 1° ottobre 2025.

[Nazario PAGANO](#), *presidente*, avverte che, come specificato anche nelle convocazioni, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento, i deputati possono partecipare all'odierna seduta in videoconferenza, non essendo previste votazioni. Ricorda che nella scorsa seduta i relatori hanno provveduto a integrare la relazione già svolta illustrando i contenuti del disegno di legge governativo.

Nessuno chiedendo di intervenire in discussione generale, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

CAMERA DEI DEPUTATI

Mercoledì 22 ottobre 2025

XIX LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I) COMUNICATO

SEDE REFERENTE

Mercoledì 22 ottobre 2025. – Presidenza del presidente [Nazario PAGANO](#). – Intervengono il Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, [Maria Elisabetta Alberti Casellati](#), e la sottosegretaria di Stato per i rapporti con il Parlamento, [Matilde Siracusano](#).

La seduta comincia alle 14.05.

Modifiche agli articoli 114, 131 e 132 della Costituzione, concernenti l'istituzione della regione di Roma capitale della Repubblica.

C. 278 cost. Morassut, C. 514 cost. Barelli, C. 1241 cost. Morassut, C. 2001 cost. Giachetti e C. 2564 cost. Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'8 ottobre 2025.

[Nazario PAGANO](#) *presidente*, dato conto delle sostituzioni, avverte che, secondo quanto convenuto dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella seduta odierna si concluderà l'esame preliminare e si procederà all'adozione del testo base.

Nessuno chiedendo di intervenire in discussione generale, dichiara concluso l'esame preliminare. Invita quindi i relatori, onorevoli Barelli e Sbardella, a formulare una proposta in merito all'adozione del testo base per il prosieguo dell'esame.

[Paolo BARELLI](#) (FI-PPE), *relatore*, evidenzia che il disegno di legge costituzionale C. 2564, recante «Modifica dell'articolo 114 della Costituzione in materia di Roma Capitale», ha recepito alcune osservazioni, relative specialmente alla proposta di legge costituzionale C. 514 cost. a sua prima firma, pervenute nel corso delle audizioni, corpose e approfondite, svolte in Commissione. In modo particolare, sono state puntualizzate, anche a fronte di un'interlocuzione approfondita con il Campidoglio, le materie attribuite alla potestà legislativa di Roma Capitale. Osserva inoltre che nella relazione illustrativa che accompagna tale disegno di legge costituzionale viene specificata la necessità che la legge statale sull'ordinamento di Roma Capitale preveda le risorse necessarie per il finanziamento delle funzioni ad essa attribuite.

Pertanto, anche a nome dell'altro relatore, onorevole Sbardella, propone di adottare come testo base il disegno di legge costituzionale C. 2564.

Roberto MORASSUT (PD-IDP) preannuncia il voto favorevole del Gruppo del Partito democratico sulla proposta dei relatori di adottare quale testo base il disegno di legge costituzionale C. 2564, che rappresenta la sintesi di un approfondito lavoro di concerto tra l'Esecutivo e il Campidoglio. Sottolinea come l'amministrazione capitolina abbia posto come condizione la necessità dell'approvazione di una legge ordinaria – che sia frutto del lavoro di una Commissione paritetica – che indichi le risorse adeguate per l'esercizio delle funzioni attribuite a Roma Capitale.

Alfonso COLUCCI (M5S), pur riconoscendo l'indubbia necessità di una nuova regolamentazione dei poteri di Roma, in virtù della sua funzione di capitale, oltre che delle sue peculiarità sul piano nazionale e internazionale – considerata la ricchezza del suo patrimonio artistico e culturale, l'estensione del suo territorio, la presenza di una duplice rappresentanza diplomatica – ritiene, in termini generali, che quello della riforma costituzionale non sia lo strumento migliore per dare rilievo alle particolari esigenze di Roma Capitale. Con riguardo alla proposta dei relatori, osserva in modo critico che il disegno di legge costituzionale C. 2564 conferisce a Roma nuovi poteri e risorse senza chiarire che tali condizioni particolari di autonomia trovano giustificazione nella sua natura di capitale della Repubblica. Segnala pertanto il rischio che altri Comuni o Città metropolitane possano reclamare analoghe forme di autonomia, sul presupposto delle relative peculiarità. Sostiene poi che il suddetto disegno di legge costituzionale presenti delle incoerenze rispetto al dettato dell'articolo 117 della Costituzione; non definisca compiutamente quali materie e funzioni permangano in capo alla Regione Lazio e non tenga adeguatamente conto della relazione intercorrente tra il comune e la Città metropolitana di Roma, né tra queste e la regione.

Ritiene che la legge ordinaria, attraverso una delega di funzioni piuttosto che di materie, sia lo strumento legislativo più opportuno e idoneo per dare sostegno a Roma Capitale, evitando di incorrere in un altro «pasticcio», dopo quello dell'autonomia differenziata. Invitando pertanto il Governo e i colleghi, sia di maggioranza sia di opposizione, ad approfondire le implicazioni che una riforma costituzionale su Roma Capitale potrebbe avere anche rispetto alle istanze di altri enti locali, dichiara l'astensione del Gruppo del Movimento 5 Stelle sulla proposta dei relatori di adottare quale testo base il disegno di legge costituzionale C. 2564.

Filiberto ZARATTI (AVS), condividendo le considerazioni del collega Alfonso Colucci sulla necessità di conferire a Roma Capitale delle funzioni particolari, come indicato in modo puntuale e articolato dal sindaco Gualtieri nel corso della sua audizione, ritiene che il cuore del problema consista nel fatto che non è mai stata approvata una legge ordinaria che definisca in modo chiaro le funzioni attribuite alla capitale. Resta quindi ferma l'esigenza di provvedere tempestivamente, con una legge ordinaria, al trasferimento di diverse competenze – e di risorse adeguate – a Roma Capitale.

Per quanto concerne la proposta dei relatori, nutre alcune perplessità. In primo luogo, richiamando le considerazioni del collega Alfonso Colucci sulla possibilità che altri comuni italiani possano richiedere analoghe forme di autonomia, segnala che l'onorevole Zanella ha recentemente presentato una proposta di legge costituzionale recante una modifica all'articolo 114 della Costituzione in materia di autonomia del Comune di Venezia che, a suo avviso, potrebbe essere abbinata ai progetti di legge costituzionale in esame. In secondo luogo, ricordando il contenzioso generato a seguito della riforma del Titolo V della Costituzione, non ritiene opportuno attribuire potestà legislative a Roma Capitale nelle materie di competenza legislativa concorrente. In terzo luogo, ravvisa una serie di lacune nel testo del disegno di legge C. 2564, rispetto alla

relazione tra comune e Città metropolitana di Roma. Invita pertanto il Governo e la maggioranza a un'attenta riflessione su tali profili.

La Commissione delibera di adottare quale testo base per il prosieguo dell'esame il disegno di legge costituzionale C. 2564.

[Nazario PAGANO](#) *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

CAMERA DEI DEPUTATI

Giovedì 4 dicembre 2025

XIX LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)

COMUNICATO

SEDE REFERENTE

Giovedì 4 dicembre 2025. – Presidenza del vicepresidente [Riccardo DE CORATO](#).

La seduta comincia alle 10.55.

**Modifica dell'articolo 114 della Costituzione in materia di Roma Capitale.
C. 2564 cost. Governo, C. 278 cost. Morassut, C. 514 cost. Barelli, C. 1241 cost.
Morassut e C. 2001 cost. Giachetti.
(Seguito dell'esame e rinvio).**

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 22 ottobre 2025.

[Riccardo DE CORATO](#), *presidente*, ricorda che, a seguito dell'adozione del disegno di legge costituzionale C. 2564 cost. come testo base nella seduta dello scorso 22 ottobre, la Commissione ha proceduto a un ciclo di audizioni informali sul predetto disegno di legge costituzionale, conclusosi nella seduta del 4 novembre scorso.

Avverte quindi che, come convenuto con i rappresentanti dei gruppi, il termine per la presentazione di proposte emendative al testo base è fissato alle ore 12 di lunedì 22 dicembre 2025.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.

CAMERA DEI DEPUTATI

Giovedì 12 febbraio 2026

XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO

SEDE REFERENTE

Giovedì 12 febbraio 2026. – Presidenza del presidente [Nazario PAGANO](#). – Interviene il Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, [Maria Elisabetta Alberti Casellati](#).

La seduta comincia alle 14.

Modifica dell'articolo 114 della Costituzione in materia di Roma Capitale.
C. 2564 cost. Governo, C. 278 cost. Morassut, C. 514 cost. Barelli, C. 1241 Morassut e C. 2001 cost. Giachetti.
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 4 dicembre 2025.

[Nazario PAGANO](#), *presidente*, avverte che, come specificato anche nelle convocazioni, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento, i deputati possono partecipare all'odierna seduta in videoconferenza, non essendo previste votazioni.

Ricorda che alle ore 10 di lunedì 29 dicembre è scaduto il termine per la presentazione di proposte emendative e che ne sono state presentate 35 (*vedi allegato 5*).

Avverte che l'onorevole [Iezzi](#), prima della seduta, ha ritirato l'emendamento a sua prima firma 1.25 e che il Governo ha presentato l'emendamento 1.26 (*vedi allegato 6*), in relazione al quale il termine per la presentazione di proposte subemendative è fissato a martedì 17 febbraio alle ore 15.

Nessuno chiedendo intervenire sul complesso delle proposte emendative, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.05.

CAMERA DEI DEPUTATI

Mercoledì 11 marzo 2026

XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO

SEDE REFERENTE

Mercoledì 11 marzo 2026. – Presidenza del presidente [Nazario PAGANO](#). – Intervengono il Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, [Maria Elisabetta Alberti Casellati](#), il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, [Roberto Calderoli](#), e la sottosegretaria di Stato per l'interno, [Wanda Ferro](#).

La seduta comincia alle 12.55.

Modifica dell'articolo 114 della Costituzione in materia di Roma Capitale.
C. 2564 cost. Governo, C. 278 cost. Morassut, C. 514 cost. Barelli, C. 1241 Morassut e C. 2001 cost. Giachetti.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 12 febbraio 2026.

[Nazario PAGANO](#), *presidente*, avverte che il Governo ha ritirato l'emendamento 1.26, al quale non erano stati presentati subemendamenti, e ha presentato l'emendamento 1.27 (*vedi allegato 1*). Facendo presente che il termine per la presentazione di subemendamenti è scaduto alle ore 18 di lunedì 2 marzo 2026, comunica che non sono stati presentati subemendamenti.

Comunica, inoltre, che prima della seduta sono stati ritirati gli emendamenti Zaratti 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13 e 1.14.

[Paolo BARELLI](#) (FI-PPE), *relatore*, anche a nome dell'altro relatore, onorevole Perissa, invita i presentatori al ritiro di tutte le proposte emendative presentate, esprimendo altrimenti parere contrario sulle stesse, ad eccezione dell'emendamento 1.27 del Governo, sul quale esprime parere favorevole.

Il Ministro [Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI](#) esprime parere conforme a quello dei relatori, raccomandando l'approvazione dell'emendamento 1.27 del Governo.

[Nazario PAGANO](#), *presidente*, dà conto delle sostituzioni *ad rem*.

[Filiberto ZARATTI](#) (AVS), intervenendo sull'emendamento Alfonso Colucci 1.1, esprime una forte perplessità sui contenuti del disegno di legge costituzionale, aggravata dal tenore dell'emendamento 1.27 del Governo.

Nel premettere come il suo gruppo non sia concettualmente contrario ad una riforma

dei poteri e delle funzioni attribuiti a Roma Capitale, ritiene che sarebbe stato più congruo approvare – secondo quanto previsto dal vigente articolo 114 della Costituzione – una legge ordinaria che individuasse le materie da trasferire alla capitale, per assicurarne la piena funzionalità, e stanziasse le risorse necessarie per gestire tali nuove competenze. Considera pertanto un grave errore la scelta del Governo di optare, invece, per un progetto di revisione costituzionale, segnato da un *iter* parlamentare più complesso e da un esito incerto.

Per quanto attiene alle questioni di merito, sostiene che il disegno di legge costituzionale in esame non risolva alcuni problemi nodali.

In primo luogo, con riguardo alla questione dell'assetto istituzionale, considera irrisolto il problema dell'area metropolitana, che sarà sottoposta, nelle materie attribuite anche alla competenza legislativa della Capitale, a due legislazioni differenti: quella di Roma, nel relativo territorio comunale, e quella della Regione, nel territorio degli altri comuni dell'area. Per altro verso, ritiene necessario sanare una serie di ulteriori incongruenze, tra cui quella per cui il sindaco metropolitano non verrà eletto, dal momento che tale carica è conferita di diritto al sindaco di Roma.

In secondo luogo, per quanto concerne il trasferimento a Roma Capitale di materie oggetto di potestà legislativa concorrente e residuale, ai sensi dell'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione, teme un significativo incremento del contenzioso di fronte alla Corte costituzionale intorno a tali materie.

In terzo luogo, evidenzia un grave *vulnus* con riguardo alla questione della rappresentanza politica, considerato che i cittadini romani continueranno a eleggere la maggioranza dei consiglieri regionali del Lazio, pur non essendo più sottoposti alla normativa regionale nelle materie assegnate a Roma Capitale. Dubitando della legittimità costituzionale di tale previsione, ritiene che il Governo, scegliendo di trasferire talune potestà legislative di rango primario a Roma Capitale, avrebbe dovuto provvedere altresì alla creazione di due enti distinti, con territori distinti. Da questa revisione costituzionale si prospetta invece, a suo giudizio, un aggravamento della già rilevante confusione istituzionale.

In quarto luogo, sottolinea come l'emendamento 1.27 del Governo, che prevede la possibilità di attribuire specifiche e ulteriori funzioni amministrative ai comuni capoluogo delle Città metropolitane, sia caratterizzato da una certa estraneità di materia rispetto all'oggetto del disegno di legge costituzionale. Nel ritenere che con tale previsione il Governo intenda riproporre, in modo surrettizio, il modello dell'autonomia differenziata, preannuncia la ferma opposizione del proprio gruppo su tale questione, nonché il proprio voto contrario sul conferimento del mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento.

Alfonso COLUCCI (M5S), intervenendo sull'emendamento soppressivo 1.1 a sua prima firma, esprime la propria contrarietà rispetto ai contenuti del provvedimento in esame e, in termini più ampi, rispetto all'attitudine dell'attuale Governo a mettere mano in modo così significativo alla Costituzione.

Con riguardo alle scelte di metodo, denuncia come sia stato raggiunto un accordo politico tra i vertici di Governo, Roma Capitale e Regione Lazio senza il coinvolgimento, se non meramente formale, del Parlamento, degli altri organi di governo del territorio e della popolazione residente nelle aree interessate dalla riforma costituzionale.

Venendo alle questioni di merito, osserva preliminarmente che il suo Gruppo, consapevole delle criticità caratterizzanti il governo di Roma Capitale, aveva presentato una proposta di legge ordinaria volta a garantire un efficace esercizio delle relative funzioni amministrative, anche attraverso lo stanziamento delle risorse finanziarie

necessarie. Con riguardo ai contenuti del provvedimento in esame, evidenzia come la riforma non trasferisca materie collegate alla peculiarità di Roma in quanto capitale della Repubblica, aprendo con ciò alla possibilità di un'estensione di tale modello ad altre realtà italiane, che potranno ambire a forme di autonomia persino legislativa. Ritiene, pertanto, che il provvedimento in esame si ponga in modo evidente nel solco dei provvedimenti legislativi adottati nella presente legislatura al fine di dare attuazione all'autonomia differenziata.

Evidenzia, poi, una serie di ulteriori criticità del provvedimento in esame: dal problema della rappresentatività democratica del Consiglio regionale – la cui potestà legislativa verrà attenuata – alla duplicazione delle legislazioni sub-statali vigenti nel territorio della Città metropolitana, all'indebolimento della Regione Lazio, al possibile aumento dei conflitti di attribuzione dinanzi alla Corte costituzionale, menzionando, in particolare, le difficoltà connesse all'esercizio della potestà legislativa nella materia del trasporto pubblico. Sottolinea, altresì, come il provvedimento non affronti il nodo centrale: quello delle risorse finanziarie necessarie all'esercizio delle funzioni attribuite, che non vengono stanziare.

In definitiva, fa presente come le proposte emendative presentate dal suo Gruppo tendino di migliorare il testo di un provvedimento mal costruito nella forma e affetto da gravi criticità nel merito.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Alfonso Colucci 1.1 e Zaratti 1.2.

Roberto MORASSUT (PD-IDP), intervenendo in qualità di cofirmatario sull'emendamento Bonafè 1.3, evidenzia come tale proposta emendativa – come del resto anche le successive presentate da deputati del proprio Gruppo – miri a risolvere un problema di carattere lessicale, eliminando dal testo ogni riferimento alla «Capitale».

Più in generale, riproponendo il tema delle risorse – già oggetto degli interventi dei colleghi che l'hanno preceduto – evidenzia come qualsiasi intervento normativo che aumenti i poteri di Roma Capitale, per essere efficace, debba, parallelamente, definire un quadro certo e chiaro delle risorse necessarie per l'esercizio di quei poteri. Se infatti, già a legislazione vigente, a suo giudizio, serve colmare un *gap* significativo per sostenere le funzioni di una capitale particolarmente complessa – quale è Roma – , ritiene a maggior ragione che l'attribuzione di potestà legislative a Roma Capitale renda la questione delle risorse ancor più essenziale, al fine di evitare che il nuovo assetto istituzionale risulti inefficace.

Osservando come, fino ad oggi, l'assegnazione di risorse a Roma Capitale sia avvenuta «a colpi di tosse», ritiene che d'ora in avanti si debba procedere in modo strutturato, con una legge ordinaria che attui il disegno di legge costituzionale in esame e richiami il modello – a suo giudizio proficuo – della legge 15 dicembre 1990, n. 396, recante interventi per Roma capitale della Repubblica.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Bonafè 1.3, 1.4 e 1.5.

Alfonso COLUCCI (M5S), intervenendo sull'emendamento 1.6 a sua prima firma, illustrato il contenuto dell'articolo 2, comma 5, del provvedimento in esame, sottolinea come esso faccia espresso riferimento all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, relativo all'istituto dell'autonomia differenziata, prevedendo – a questo proposito – il caso dell'attribuzione di ulteriori forme e condizioni di particolare autonomia alla regione

Lazio.

Rileva, altresì, come la materia del trasporto pubblico locale venga attribuita alla competenza legislativa di Roma Capitale in base all'articolo 114, terzo comma, della Costituzione, come modificato dal disegno di legge costituzionale in esame, ponendo problemi di compatibilità con l'intermodalità della rete dei trasporti pubblici tra la regione Lazio e le regioni limitrofe.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Alfonso Colucci 1.6, Zaratti 1.7, Alfonso Colucci 1.15, Zaratti 1.16 e 1.17, Bonafè 1.18, Alfonso Colucci 1.19 e 1.20.

Alfonso COLUCCI (M5S), intervenendo sull'emendamento 1.21 a sua prima firma, evidenzia l'atteggiamento propositivo del suo Gruppo e dell'intera opposizione, che, pur non condividendo il testo del provvedimento in analisi, tenta comunque di contribuire al suo miglioramento tramite emendamenti come quello in esame.

Nello specifico, l'emendamento 1.21 a sua prima firma propone la costituzione di una Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, la regione Lazio, la Città metropolitana di Roma Capitale e Roma Capitale, al fine di consentire un adeguato raccordo tra i diversi livelli di governo, evitare possibili conflitti di attribuzione, permettere un esercizio ordinato ed efficace delle proprie funzioni e rispettare rigorosamente il principio cardine della leale collaborazione tra istituzioni.

Roberto MORASSUT (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Alfonso Colucci 1.21, dichiara di condividerne il contenuto, ritenendolo idoneo a migliorare il grado di efficacia del coordinamento tra i vari livelli di governo.

La Commissione respinge l'emendamento Alfonso Colucci 1.21.

Alfonso COLUCCI (M5S), intervenendo sull'emendamento 1.22 a sua prima firma, sottolinea ulteriormente le intenzioni propositive e non ostruzionistiche del suo gruppo, che, tramite l'emendamento in analisi, vuole assicurare a Roma Capitale le risorse aggiuntive necessarie per lo svolgimento delle sue nuove funzioni, soprattutto in ragione della sua specialità di capitale rispetto alle altre città metropolitane. Sostiene, a tal proposito, che il principio di responsabilità impone che, laddove siano più consistenti le funzioni e i compiti attribuiti ad un ente, maggiori e più adeguate dovrebbero essere le risorse finanziarie di cui tale ente può disporre.

Roberto MORASSUT (PD-IDP) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Alfonso Colucci 1.22.

Nazario PAGANO, *presidente*, in merito all'intervento del collega Alfonso Colucci, fa notare la ridondanza che si verificherebbe in caso di approvazione dell'emendamento Alfonso Colucci 1.22 rispetto alla previsione di cui all'articolo 119 della Costituzione, che già garantisce agli enti territoriali la loro piena autonomia finanziaria.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Alfonso Colucci 1.22 e 1.23, nonché l'emendamento Zaratti 1.24.

Alfonso COLUCCI (M5S) chiarisce, in risposta all'osservazione del presidente Pagano, che mentre l'articolo 119 della Costituzione riconosce l'autonomia finanziaria

degli enti territoriali, l'emendamento 1.22 a sua prima firma si proponeva, invece, di garantire la corrispondenza e l'adeguatezza delle risorse assegnate a Roma Capitale rispetto alla sua maggiore responsabilità in qualità di capitale della Repubblica.

Intervenendo, quindi, sull'emendamento 1.27 del Governo, sostiene che esso introduce una vera e propria autonomia differenziata «comunale» – a cui dichiara che il suo gruppo intende opporsi con decisione – che sviluppa pericolosamente l'istituto di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, aprendo la strada a futuri interventi legislativi analoghi rispetto ad altre municipalità italiane.

Richiamando la sentenza n. 192 del 2024 della Corte costituzionale – che ha dichiarato parzialmente incostituzionale la legge n. 65 del 2024 sull'attuazione dell'autonomia differenziata – rileva una correlazione tra i vizi che caratterizzano l'emendamento 1.27 del Governo e l'intento riparatorio dell'emendamento 1.22 a sua prima firma poc'anzi respinto, in quanto, per salvaguardare i diritti dei cittadini, sarebbero necessarie risorse adeguate per sostenere il nuovo assetto di funzioni che il disegno di legge costituzionale in esame attribuisce a Roma Capitale.

La Commissione approva l'emendamento 1.27 del Governo (*vedi allegato 1*).

Nazario PAGANO, *presidente*, fa presente che la parte consequenziale dell'articolo aggiuntivo Alfonso Colucci 1.01 risulta preclusa dall'approvazione dell'emendamento 1.27 del Governo e che verrà quindi posta in votazione unicamente la parte principale dell'articolo aggiuntivo.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, l'articolo aggiuntivo Alfonso Colucci 1.01, limitatamente alla parte principale, gli emendamenti Alfonso Colucci 2.1 e 2.2, Magi 2.3, Alfonso Colucci 2.4 e 2.5, Bonafè 2.6, Alfonso Colucci 2.7 e 2.8, e Zaratti 2.10.

Nazario PAGANO, *presidente*, avverte che si è concluso l'esame delle proposte emendative, e che sono pervenuti i pareri delle Commissioni competenti in sede consultiva (VI, VII, VIII, IX, X XII), mentre la Commissione Bilancio si esprimerà per l'Assemblea e la Commissione parlamentare per le questioni regionali non si esprimerà.

La Commissione delibera di conferire ai relatori, onorevoli Barelli e Perissa, il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame, come modificato dalla proposta emendativa approvata. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Nazario PAGANO, *presidente*, avverte che la Presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 14.25.